

N. 667/07 Sent.



CONTENZ. N. 1724/04
CRONOL. N. 7298
REPERT. N. 1160
COMUNICAZ.N. 2
DEP. MINUTA 5.4.07
P.M. _____
Esente da bollo L.488/99

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. I - riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| DOTT. STELLARIO BRUNO | PRESIDENTE |
| DOTT. NICOLA SINISI | GIUDICE |
| DOTT. ANTONELLA IOFFREDI | GIUDICE REL. |

Oggetto:
Deposito bancario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Franchi ed elettivamente domiciliata nello studio dello stesso in Parma, Via Cantelli n.9

- ATTRICE -

CONTRO

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Carbonetti del Foro di Roma, Roberto Della Vecchia e Stefano Pavarani ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Parma, Via Cairoli n.15

- CONVENUTA -

Causa Civile iscritta al n. 1724/04 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

Per l'attrice:

"Piaccia al Tribunale:

- IN VIA PRINCIPALE, dichiarare la nullità per violazione degli artt. 21 d.lgs. n. 58/98, 26, 27, 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1988, e comunque ex art. 1418, comma 1, c.c. stante l'assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto, del contratto denominato "4 You" concluso dalle parti in data 30.11.01;

IN SUBORDINE, pronunciare la nullità e/o inefficacia del medesimo per contrasto con gli artt. 1469 *bis*, 1469 *Icr* e 1469 *quater* c.c.;

IN ULTERIORE SUBORDINE pronunciare l'annullamento dello stesso ai sensi degli artt. 1428, 1439, 1394 e 1395 c.c. in considerazione del dolo utilizzato dai dipendenti della convenuta per convincere l'attrice alla stipulazione del contratto, dell'errore essenziale e riconoscibile di quest'ultima o, in ogni caso, del conflitto d'interesse meglio specificato in premesse;

IN OGNI CASO, dichiarare tenuta e condannare la [REDACTED] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore di [REDACTED] di tutte le somme versate, ad oggi € 2.711,45, e al rimborso di tutte le spese da lei sostenute in dipendenza del suddetto contratto a decorrere dalla sua stipulazione fino alla data della effettiva cessazione dei versamenti, oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto al saldo;

IN ESTREMO SUBORDINE, dichiarare tenuta e condannare la [REDACTED]
[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore al
risarcimento di tutti i danni patiti e *patendi* dalla signora [REDACTED] a
causa del suo comportamento scorretto nel proporre e predisporre il piano
d'investimento sottoscritto dall'attrice; danni tutti pari alle somme da lei
versate in dipendenza del suddetto contratto a decorrere dalla sua
stipulazione fino alla data della effettiva cessazione dei versamenti, oltre
agli interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo. Col favore delle
spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 10% ex
art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge;"

Per la convenuta:

"Chiede all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via istruttoria, l'ammissione delle prove documentati offerte. dalla
Banca e depositate agli atti in allegato alla comparsa di costituzione e
risposta della Banca stessa, nonché il rigetto di tutte le istanze istruttorie
avanzate da Parte Attrice per i motivi esposti nella comparsa di
costituzione e risposta e nelle successive memorie ex art. 7 d.lgs. 5/2003;
nel merito, in via principale, di respingere tutte le domande di Parte
Attrice perché Infondate, in fatto e in diritto;
in estremo subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande a adverso proposte, accertare e dichiarare
che Parte Attrice è tenuta a restituire alla Banca quanto ricevuto dalla
Banca stessa in virtù del medesimo contratto che oggi impugna; oltre

interessi e rivalutazione monetaria, e, conseguentemente, condannarla alla restituzione a favore della Banca delle suddette somme, o di quelle maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia.

Con condanna di Parte Attrice alle spese di giudizio.

Salvis iuribus"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED]. per sentire dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ovvero l'annullamento del contratto denominato "4 You" concluso dalle parti in data 30/11/2001 e, in ogni caso, condannare la convenuta alla restituzione in suo favore di tutte le somme versate, nonché al rimborso di tutte le spese da lei sostenute.

Parte attrice esponeva che la nullità discendeva dalla violazione di norme imperative, costituite dall'art.21 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché da diversi articoli del Regolamento Consob n.11522 del 1998; che in subordine il contratto era annullabile, in considerazione del dolo utilizzato dai dipendenti della convenuta per convincere l'attrice alla stipulazione del contratto, dell'errore essenziale e riconoscibile di quest'ultima o, in ogni caso del conflitto d'interesse.

Evidenziava, comunque, l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto e la violazione degli artt.1469 bis e segg. c.c., per complessiva vessatorietà del medesimo.

In estremo subordine, chiedeva la condanna della Banca al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, provocati dal suo comportamento scorretto nel proporre e predisporre il piano d'investimento.

La [REDACTED] si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Esponessa, in particolare, che parte attrice, a suo tempo intervistata in merito al proprio profilo finanziario aveva fornito le informazioni inserite dalla banca nella "scheda per l'individuazione del profilo del cliente" e dalla prima sottoscritte;

che il piano 4 You veniva "correttamente descritto come un piano finanziario con connotazioni previdenziali, un piano nato per il futuro del cliente, che dà all'investitore la possibilità di entrare da subito, con un capitale significativo, nei mercati nazionali ed internazionali, senza impiego di disponibilità finanziarie immediate"; che gli investimenti effettuati con le somme anticipate attraverso il finanziamento avevano ad oggetto titoli a reddito fisso e quote di fondi comuni (prodotti, entrambi, tutt'altro che speculativi); che il piano finanziario per cui è causa era capace di evidenziare le sue migliori caratteristiche nel medio - lungo periodo.; che alla cliente venivano forniti tutti i chiarimenti necessari perché potesse comprendere appieno la reale natura e le effettive caratteristiche del piano in questione.

Parte attrice notificava alla convenuta l'istanza di fissazione di udienza, depositata presso questo Tribunale nei termini di legge.

A seguito della notificazione suddetta la convenuta depositava in cancelleria la nota ex art. 10 d.lgs. n. 5/03.

Amnesso il solo interrogatorio formale, cui non si dava corso, poiché il presidente dell'istituto di credito comunicava di non essere a conoscenza dei fatti di causa, la causa veniva rimessa in discussione davanti al Collegio e, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda appare fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Il contratto in esame, prodotto in causa, è un contratto di finanziamento, con indebitamento destinato al solo acquisto di titoli (obbligazioni senza cedole emesse dal banca appartenente allo stesso gruppo e quote di fondi comuni), sottoposti a pegno, con sottoscrizione di una polizza assicurativa gratuita in caso di morte o di invalidità da infortunio. Il Piano finanziario consente la possibilità di estinzione anticipata. In tal caso, prevede che "il cliente sarà tenuto a corrispondere alla banca, oltre agli interessi ed agli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap) corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento".

Con il citato contratto, la banca risulta avere concesso alla Robustelli un finanziamento di euro 8.592,02 da rimborsare in 15 anni, in 170 rate mensili costanti posticipate di euro 77,47 comprensive di capitale ed interessi ad un tasso annuo fisso del 6,502%, con conseguente obbligo di rimborso della somma complessiva di euro 13.169,90.

Nel contratto risulta specificato che il finanziamento è destinato all'acquisto di obbligazioni ed alla sottoscrizione di Fondi di Investimento "Ducato Azionario Europa" (euro 1.800,00) e "Ducato Azionario Internazionale" (euro 1.776,00), vincolati a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. In calce al contratto risulta, infine, apposta l'autorizzazione dell'attrice all'acquisto degli strumenti finanziari e delle quote dei Fondi Comuni di investimento "pur nella consapevolezza dell'esistenza del conflitto d'interessi".

L'istituto di credito convenuto, oltre al contratto di cui sopra ed al documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, consegnato alla cliente al momento della stipulazione dello stesso (all.3), ha prodotto in causa il questionario informativo sul profilo degli investitori sottoscritto dall'attrice, dal quale risulta che la medesima, svolgente la professione di impiegata, non ha inteso fornire alla banca le informazioni sulla propria situazione finanziaria, sull'esperienza in materia di investimenti e sugli obiettivi di investimento, e, tuttavia, ha, manifestato una propensione al rischio "alto", volendo perseguire "l'intento di elevata redditività a breve, correndo i relativi rischi, nella consapevolezza che,

qualora non si voglia disinvestire in perdita, l'investimento può assumere un profilo temporale comunque lungo".

Esaminata la documentazione rilevante ai fini del decidere, occorre inquadrare la normativa applicabile.

Avendo il contratto ad oggetto un prodotto finanziario strutturato, con finanziamento accessorio, si ritiene conseguentemente applicabile la disciplina del Testo Unico della Finanza (di seguito "T.U.F.").

E', infatti, il T.U.F., all'art. 1 (Definizioni), comma 6°, lettera C), a contemplare espressamente tra i "servizi accessori", "la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento".

In proposito, le banche e gli altri intermediari finanziari, nella prestazione dei servizi di investimento hanno per legge (art. 21 TUF e Regolamento Consob) una serie di obblighi informativi nei confronti dell'investitore previsti a tutela, non solo degli interessi del cliente, ma anche dell'integrità del mercato ed hanno l'obbligo di non effettuare operazioni in strumenti finanziari non adeguate al profilo finanziario del cliente e/o in conflitto d'interessi.

In particolare, gli operatori finanziari nei servizi di investimento (a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; (b) devono informare adeguatamente l'investitore in ordine alle caratteristiche ed al rischio dei prodotti finanziari oggetto dei servizi di investimento e devono

chiedere notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio (ar.28 Reg. Consob). Tali informazioni sul cliente debbono essere raccolte prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento; l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste deve risultare dal contratto o da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.

Ancora, c) i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori devono essere redatti per iscritto e gli intermediari devono consegnarne un esemplare al cliente in occasione delle operazioni d'investimento. Inoltre d) gli intermediari devono consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conforme all'allegato del Regolamento Consob; e) non devono effettuare operazioni finanziarie non adeguate al profilo dell'investitore; f) non devono effettuare operazioni in conflitto d'interessi, a meno che abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.

In particolare, poi, l'art. 29 del Reg. Consob dispone che "1. gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art 28 e di ogni altra

informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda, comunque, dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Venendo al caso concreto, la banca convenuta sostiene di avere fornito alla cliente tutte le informazioni necessarie per la stipulazione del contratto, in particolare avendo correttamente acquisito dalla cliente le informazioni necessarie in relazione alla propensione al rischio, alla capacità finanziaria ed agli obiettivi di investimento.

E' proprio, però, sotto questo profilo che va censurata la condotta della banca.

Non risulta, infatti, che la stessa abbia illustrato all'attrice non solo le caratteristiche dell'operazione nel suo complesso (in particolare, con riguardo al rischio connesso, oltre che all'investimento nel fondo azionario, di per sé aleatorio, alle ulteriori perdite che l'investitore avrebbe subito, in termini di costo del finanziamento ottenuto, in caso di recesso anticipato dal contratto), onde consentire a quest'ultima di conoscere gli esatti termini dell'operazione e valutarne la convenienza, ma neppure le

caratteristiche dei fondi d'investimento azionario e dell'investimento obbligazionario singolarmente considerati.

Parte convenuta non ha prodotto in causa nè il prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico delle quote di fondi d'investimento mobiliare gestiti da [REDACTED], né il regolamento del prestito obbligazionario zero coupon oggetto dell'acquisto, documenti che avrebbe dovuto consegnare alla cliente, allegandoli al contratto.

Non vi è dubbio, dunque, che la banca convenuta abbia violato le norme di comportamento stabilite dall'art. 21 TUF e dall'art. 28 del Regolamento Consob. Tuttavia, si ritiene che, nel caso di specie, il difetto in cui è incorso l'istituto di credito non ne comporti una mera responsabilità precontrattuale.

Infatti, questo Collegio ritiene che, in mancanza della succitata documentazione che ne integri il contenuto, il contratto concluso tra le parti risulti privo di un oggetto determinato o determinabile, posto che nel testo viene fatto un riferimento solo generico alle obbligazioni che dovranno essere acquistate con la somma finanziata, senza che siano indicati l'emittente, le caratteristiche (zero coupon) del titolo, il tasso di interesse spettante all'investitore e la scadenza dell'investimento.

Ne consegue che il contratto stipulato tra le parti deve essere dichiarato nullo, ex artt. 1418 e 1346 c.c., per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto.

Va, pertanto, riconosciuto il diritto della parte attrice a vedersi restituire tutte le somme versate indicate nell'atto introduttivo in euro 2.091,69 e non contestate da controparte, oltre interessi legali dal dì degli esborsi al saldo.

Le spese legali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa od ulteriore istanza eccezione o deduzione, così provvede:
dichiara la nullità del contratto denominato 4 you per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla restituzione a [REDACTED] della somma dalla stessa versata, pari ad euro 2091,69, oltre interessi legali dal dì degli esborsi al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di causa che liquida nella complessiva somma di euro 4.442,92, di cui euro 166,92 per spese, euro 1.546,00 per diritti ed euro 2.730,00 per onorario d'avvocato, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Parma, il 21.03.2007



Il Giudice est.

Dott. Antonella Ioffredi



Il Presidente

Dott. Stellario Bruno



IL CANCELLIERE GI
Annamaria Pecchini

